

DOMANDE E RISPOSTE: QUESITI LEGALI IN MATERIA DI ELETTRONICA DI CONSUMO

Questo articolo, come alcuni altri pubblicati ogni anno, è dedicato all'esame di risposte a quesiti legali, fornite nell'ambito del servizio di consulenza legale gratuita che ANDEC, tramite il sottoscritto, riserva ai suoi associati.

Anche in questo numero della rivista sottopongo pertanto alla vostra attenzione una selezione delle più recenti domande formulate dagli associati, rese ovviamente anonime, e delle correlative risposte fornite.

Ancora una volta, auguro a tutti buona lettura.



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e Andec prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di Andec.

1ª domanda: Fabbricante con sede in UK, Importatore con sede in Italia, Rappresentante del Fabbricante con sede in Ungheria: etichettatura e DoC del prodotto

La nostra società **YYY** distribuisce in via esclusiva in Italia i prodotti a **marchio EFG**, fabbricati dalla società **EFG Limited con sede in UK**. Inizialmente, EFG Limited era sia produttore che importatore/distributore in Europa. Dopo la Brexit, EFG Limited ha nominato un rappresentante Europeo, che si chiama **HILM Service** con sede in Ungheria.

A questo punto, sulle confezioni si trovano le due ragioni sociali: il produttore EFG Limited con sede in UK e il rappresentante europeo HILM Service con sede in Ungheria. Il ruolo ufficiale della nostra società YYY è quello di distribuire in Italia per questo marchio importando i prodotti dalla Cina (le fabbriche sono situate in Cina).

La dichiarazione di conformità è stata emessa dalla EFG Limited UK.

Orbene: la dogana italiana ha bloccato il prodotto a marchio ABCD da noi importato richiedendo:

a) una Dichiarazione di conformità rilasciata dal rappresentante europeo HILM Service con sede, come si è detto, in Ungheria o in alternativa dall'importatore YYY (ossia dalla nostra società)
b) la regolarizzazione delle etichette in quanto il nome della nostra società YYY non compare da nessuna parte sulla confezione.

Vorremmo sapere se queste richieste sono legalmente fondate alla stregua della vigente normativa di legge.

Risposta:

Questione un po' complessa, a cui rispondo come segue:

quando il fabbricante ha sede nella UE o ha nominato nella UE, per iscritto, un suo rappresentante autorizzato, si hanno due conseguenze:

-A) al Rappresentante Autorizzato può esser conferita la facoltà di apporre marchio registrato o nome sociale del Fabbricante sul prodotto ed un indirizzo di contatto nella UE: vedasi in proposito, a conferma, il recente Regolamento UE 2019/1020, articolo 4 commi 1, 2.c) e 4

-B) l'Importatore, sussistendo un Rappresentante autorizzato del Fabbricante nella UE, non è tenuto (tra l'altro) agli obblighi di etichettatura del prodotto; ciò lo si deduce, a mio avviso:

(1) sia da quanto previsto all'art. 4 comma 2 lettera b) del Regolamento UE 2019/1020, che nel precisare gli obblighi in capo all'Importatore, stabilisce che questi si applicano solo "..... se il fabbricante non è stabilito nell'Unione", il che deve logicamente applicarsi anche nel caso di presenza nell'Unione del rappresentante del Fabbricante, purché questi sia all'uopo nominato per iscritto, come previsto, e fornito degli opportuni poteri di rappresentanza;

(2) sia da quanto in punto previsto dalla Guida della Commissione UE all'interpretazione della D. RED ed. 2018, (Par. 8), (che non c'è motivo di ritenere non possa applicarsi per relationem anche al Dlgs. 86/2016 di attuazione della D. LVD 2014/35/UE, citato dal funzionario di dogana), ai sensi della quale ".....(a) for the purpose of the obligations in Articles 10(7) and 12(3) of the RED and the corresponding Swiss provisions, it shall be sufficient to indicate the name, registered trade name or registered trade mark and the postal address at which the manufacturer established within the territory of either the European Union or Switzerland can be contacted". Mentre solo "... In cases where the manufacturer is not established within the territory of either the European Union or Switzerland, it shall be sufficient to indicate the name, registered trade name or registered trade mark and the postal address at which the importer established within the territory of either the European Union or Switzerland can be contacted";

(3) sia infine, dal fatto (da leggersi alla luce dei punti precedenti) che entrambe le normative citate dal funzionario di dogana prevedono direttamente o indirettamente, ma sempre espressamente, la figura del Rappresentante Autorizzato: quanto al Dlgs 86/2016 (= D. 2014/35/UE, ossia normativa LVD) all'art. 4; quanto al Dlgs. 27/2014 (D. 2011/65/UE, ossia normativa RoHS) per via di quanto disposto dal Reg. 2019/1020 all'art. art. 4.2.c), da leggersi con riferimento all'art. 4.5.

In conclusione: suggerisco di farVi dare dal Vs. fornitore copia del mandato conferito al suo rappresentante autorizzato nella UE e, constatato che il medesimo contiene i poteri necessari per riportare sui prodotti il proprio nominativo in rappresentanza del Fabbricante, fare avere tale documento alla



dogana interessata assieme a un memo che tenga conto di quanto sopra esposto.

////////////////////

2ª domanda: Responsabilità civili, amministrative, penali del Responsabile Tecnico dell'azienda per le dichiarazioni inviate al Ministero

I nostri prodotti (trattasi di prodotti automotive) devono essere omologati secondo un certo regolamento ONU e, a tal fine, devono essere tra l'altro testati da un laboratorio accreditato presso il ministero dei trasporti.

Quindi, per ottenere l'omologazione di questi prodotti deve essere inviato al competente ente ministeriale (oltre ai dati risultanti dai test effettuati dal predetto laboratorio accreditato) un fascicolo tecnico firmato da un "Responsabile Tecnico" all'uopo formalmente designato dalla nostra azienda.

Il Responsabile Tecnico deve accettare ufficialmente la designazione e controfirmare per conferma i summenzionati documenti.

Fatta tale premessa, vorremmo conoscere quali responsabilità in concreto individualmente assume di fronte alla legge il Responsabile

Tecnico con riferimento al progetto, alla completezza e conformità della documentazione inviata al ministero nel caso di prodotto che, una volta omologato sulla base di tali attestazioni e di tale e documentazione, si riveli sul campo non conforme o difettoso

Risposta:

Ritengo di rispondere al Suo quesito come segue:

Responsabilità penale

Parlando del produttore, va anzitutto distinta dalle altre responsabilità, **la responsabilità penale per lesioni o morte che potrebbero derivare da un difetto o mancanza di qualità del prodotto venduto**: la responsabilità penale è esclusivamente personale; conseguentemente, in tal caso la stessa fa capo a chi con negligenza, imprudenza o imperizia ha determinato la difettosità del prodotto e le conseguenze sopra indicate: costui può essere in ipotesi, a seconda del caso, il responsabile tecnico, e/o il progettista e/o il responsabile della produzione e/o chi altri, in concorso con chi doveva verificare / controllare la sua attività nell'azienda e quindi eventualmente i vertici aziendali. Va verificato caso per caso ciò che è avvenuto.

Responsabilità civile (per danni a terzi)



Sempre a proposito del produttore, **quanto alla responsabilità civile per i danni** (ferma responsabilità per i danni anche del reo di cui al punto precedente) il soggetto tenuto al risarcimento è l'azienda = datore di lavoro, sulla base (a) dell'art. 2049 cc (ai sensi del quale i datori di lavoro rispondono del danno cagionato dal loro dipendenti, oltre che, ovviamente, di quello cagionati da loro stessi) e, (b) sulla base della disciplina specifica del Codice del Consumo (Artt.114/127) in tema di responsabilità economica oggettiva (= ossia anche senza colpa) del produttore verso i consumatori per i danni causati da prodotti difettosi.

Responsabilità amministrativa sanzionatoria

Per le sanzioni amministrative, vale il principio della responsabilità personale (Legge 689/1981: art. 3): sarà pertanto sanzionato chi ha determinato la violazione (in genere si tratta del dirigente, anche apicale, a cui era delegata la vigilanza sulla conformità del prodotto) e l'azienda sarà responsabile in solido con

lui (= se non paga lui la sanzione, la paga l'azienda, con diritto di regresso nei suoi confronti).

3ª domanda: Marcatura di conformità alla normativa RoHS

Vorremmo sapere se, come sostiene un nostro cliente, esiste un obbligo (nazionale o comunitario) di apporre sui nostri prodotti di elettronica di consumo un qualche simbolo per indicare la conformità alla normativa RoHS. Ci sembra che la marcatura CE indichi già anche la conformità RoHS e che pertanto non sia previsto alcun ulteriore simbolo, corretto?

Risposta:

Confermo che, come correttamente da Voi affermato, la conformità RoHS è attestata dalla marcatura CE, accompagnata naturalmente da coerente Dichiarazione di Conformità UE e fascicolo tecnico. Non è previsto per legge alcun altro simbolo obbligatorio.


4ª domanda: Nuovi obblighi di etichettatura degli imballaggi: entrata in vigore

Ci riferiamo ai nuovi obblighi di origine comunitaria di etichettatura degli imballaggi, introdotti dal D.lgs 03.09.2020 n. 116. Abbiamo un problema con riferimento alla nuova etichettatura che entrerà in vigore dal 1/01/2022, dato che al 31.12.2021 scadrà la proroga di un anno a suo tempo stabilita dal DL 41/2021, ai sensi del quale *"i prodotti ... già immessi in commercio o etichettati al 1º gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino al loro esaurimento delle scorte"*.

Infatti il nostro fornitore extra UE, di cui distribuiamo ufficialmente i prodotti in Italia, ci informa che attualmente (01.12.2021) in magazzino merce già prodotta e destinata ad essere spedita nella UE presumibilmente dopo lo 01.01.2022; egli ci chiede pertanto se anche per detti prodotti sarà necessario applicare la nuova etichettatura degli imballaggi oppure se, essendo stati gli stessi fabbricati prima del 31.12.2021, potranno non essere conformi alla nuova normativa.

Risposta:

Le trasmetto in allegato la circolare interpretativa del MISE del 17 maggio ultimo scorso (a firma della D.ssa Laura D'Aprile); la circolare (al paragrafo *"Imballaggi destinati all'esportazione"*), ricorda che la normativa sull'etichettatura degli imballaggi, pur derivando da una direttiva UE, NON è ancora armonizzata a livello europeo ed è pertanto soggetta a quanto stabilito in ogni paese UE, nel nostro caso l'Italia per gli imballaggi immessi nel mercato italiano, come segue: *"La normativa di cui al comma 5 dell'art. 219 del TUA, che prevede l'obbligo di etichettatura ambientale, discende, come già detto, dal*



ricepimento delle direttive comunitarie, che ne dispongono i principi e demandano agli Stati Membri la loro attuazione. Tale obbligatorietà, non essendo ancora armonizzata a livello europeo rispetto alla tipologia di informazioni da dover prevedere con l'etichettatura, nonché alle modalità di applicazione, deve essere riferita esclusivamente agli imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale, nonché prodotti, riempiti e importati in Italia (...)".

Ne consegue, a mio avviso, che ai fini della proroga di cui al DL 41/2021 la frase *"i prodotti ... già immessi in commercio o etichettati al 1º gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino al loro esaurimento delle scorte"* vada interpretata nel senso di prodotti già immessi in commercio o etichettati al 1º gennaio 2022 nel territorio nazionale, nonché (a quella data) prodotti, riempiti e importati in Italia con quanto ne consegue, ai fini del quesito da Lei posto.

5ª domanda: Modifiche tecniche a un prodotto e codice EAN

Dobbiamo fare una piccola modifica tecnica a un nostro prodotto (smartphone) sostituendo uno dei componenti interni (per motivi di disponibilità) senza che ciò modifichi in alcun modo prestazioni e/o funzioni del prodotto stesso. Anche il software dovrà essere corrispondentemente modificato quanto ai driver. Tutto ciò non comporterà alcun cambiamento percepibile dall'utente.

Tuttavia dobbiamo distinguere per esigenze interne questi prodotti dagli altri dello stesso modello e quindi effettuare una qualche innovazione senza tuttavia alterare troppo gli elementi (quali ad es. tipo, lotto, numero di serie) che servono a contraddistinguere il prodotto.

Per evitare di dover ricodificare il prodotto presso i clienti vorremmo agire come segue:

- Cambiare leggermente il codice del prodotto con un suffisso (Es: BB-50HD => BB-50HD/b);
- Emettere una correlativa, nuova Dich. di Conformità UE specifica per questa versione del prodotto;

- Mantenere lo stesso codice EAN (questo è fondamentale per evitare di ricodificare il prodotto presso i clienti).
- Mantenere invariati confezione e denominazione commerciale (= nickname) del prodotto.

La strada che abbiamo definito è percorribile?

Risposta:

Sì non vedo problemi. Sottolineo in proposito che il codice EAN (che sta per *European Article Number*) non è richiesto da una specifica normativa di legge ma deriva dalle specifiche messe a punto dall'organizzazione non profit GS1, che sviluppa e mantiene correntemente standard globali per la comunicazione tra imprese. Pertanto, vista la sua origine, non c'è nel caso di specie un obbligo di legge di modificare il codice EAN; d'altro canto, le altre innovazioni da Voi previste sembrano già sufficienti a permettere di distinguere dagli altri il modello di prodotto che ha subito la piccola modifica tecnica, né sembrano possibili effetti decettivi per i consumatori.